

SEGRETERIA PROVINCIALE

VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240
BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483
sito: www.snalsvicenza.it - e-mail: veneto.vi@snals.it

INFORMATIVA N. 411
5 aprile 2018

e, p.c. **Alla RSU**
All'Albo sindacale
Ai Dirigenti Scolastici
Ai DSGA

Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile

<i>Normativa di riferimento</i>	- Art. 37 CCNL 29 novembre 2017 - Orientamenti applicativi ARAN Comparto Scuola 11 ottobre 2016 - Nota ARAN – Direzione Contrattazione 1 – U.O. Settori Conoscenza prot. n. 1977 del 15 giugno 2015 - Circolare Miur n. 6 prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016
<i>L'art. 37 del CCNL 29.11.2007</i>	<i>Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.</i> <i>Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di 150 giorni è ridotto a 90 nel caso di docenti delle classi terminali.</i>
<i>ARAN Orientamenti applicativi SCU_101 dell'11.10.2016</i>	<i>...Pertanto, dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell'attività didattica rientrano nel computo dell'assenza continuativa del docente, e che l'inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.</i> <i>Inoltre, per la valutazione dei giorni di sospensione delle lezioni ai fini della loro esclusione dal computo, è ritenuta essenziale l'effettiva ripresa dell'attività lavorativa del dipendente.</i>
<i>ARAN nota 15 giugno 2015, n. 1977</i>	L'ARAN ad una scuola ha chiarito che i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale/Pasqua) rientrano nell'assenza continuativa anche se il titolare non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza ed hanno lo scopo di garantire la continuità del supplente.
<i>C.M. n. 6 del 28 ottobre 2016, prot. n. 16294</i>	In una nota al punto c) della C.M. n. 6 del 28.10.2016, prot. n. 16294 il MIUR ha riportato la nota dell'ARAN 11.10.2016 sopra indicata.
<i>La "ratio" della norma</i>	- La "ratio" del mancato rientro nelle classi dopo il 30 aprile del docente titolare assente continuativamente per 150/90 giorni è la tutela della continuità didattica nelle classi del supplente subentrato. - La norma in parola mira a tutelare il diritto degli alunni alla continuità didattica nel periodo terminale delle lezioni e nei momenti valutativi finali.

<i>Assenza “continuativa”</i>	Per poter disporre la prosecuzione del supplente oltre il 30 aprile, l'assenza del titolare (150 giorni, ridotti a 90 nelle classi terminali) deve essere “continuativa”.
<i>Le assenze che permettono il raggiungimento dei 150/90 giorni</i>	L'assenza del titolare può essere a qualsiasi titolo; ciò che infatti rileva è il carattere della continuità e non la tipologia dell'assenza.
<i>Interruzione del carattere continuativo del periodo di assenza</i>	Il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza viene interrotto solo se il titolare riprende effettivo servizio in classe anche per un solo giorno.
<i>Titolare “presente” durante il periodo delle vacanze di Natale/Pasqua</i>	La messa a disposizione durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (es. vacanze di Natale/Pasqua) non interrompe il carattere continuativo del periodo o dei periodi di assenza ai fini dell'eventuale rientro a disposizione dopo il 30 aprile.
<i>Come si calcolano i 150/90 giorni di assenza continuativa</i>	Per il calcolo dei giorni si tiene conto della data terminale dell'assenza del titolare; a partire da tale data bisogna contare a ritroso 150 o 90 giorni continuativi di assenza.
<i>Docente in servizio in classi terminali e non</i>	Nel caso in cui il docente, in servizio in classi terminali e non, abbia effettuato meno di 150 giorni di assenza continuativa, ma comunque almeno 90, dovrà riprendere servizio nelle classi non terminali, mentre nelle classi terminali al supplente sarà prorogata la supplenza in atto.
<i>Il contratto al supplente</i>	Il contratto al supplente, nel caso in cui il titolare sia rientrato dopo il 30 aprile con applicazione dell'art. 37 del CCNL, viene prorogato fino al termine degli scrutini e degli esami (diversi però da quelli di maturità).
Le sedi Snals	Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 orario: mattino dalle 9 alle 12 Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e Giovedì Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00

a cura di E. Costa